



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Tecnico Industriale Statale "Ettore Majorana" – Cassino (FR)

Via S. ANGELO, 2 Cassino (FR) - TEL. 0776/312302 - FRTF020002@istruzione - FRTF020002@pec.istruzione.it www.itiscassino.edu.it

C.F. 81002650604 – C.M. FRTF020002

Chimica, Materiali e Biotecnologie – Elettronica ed Elettrotecnica – Informatica e Telecomunicazioni – Meccanica, Meccatronica ed Energia-Trasporti e logistica

Corsi di 2° livello (ex corsi serali): Elettronica ed Elettrotecnica- Informatica- Meccanica , Meccatronica

Circolare n 71/a.s. 2021/22

**Ai Genitori
Agli studenti
Agli studenti del corso serale
Al personale docente
Al DSGA
Alla Segreteria Didattica
Al sito web**

Oggetto: VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022: D.P.R. 122/2009 art. 14 comma 7 - Criteri di deroga al limite dei tre quarti dell'orario annuale personalizzato di frequenza scolastica necessaria allo scrutinio finale.

Si vuole ricordare il **comma 7 dell'Articolo 14 del D.P.R. 122 del 22 Giugno 2009** che si riporta integralmente di seguito:

*"A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno **tre quarti dell'orario annuale personalizzato**. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.*

*Si precisa che la richiesta della frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato delle lezioni ai fini della validità dell'anno scolastico non è un principio assoluto riducibile ad un mero accertamento aritmetico ma di disposizioni **che mirano a contrastare comportamenti ascrivibili a disimpegno dalla vita scolastica**. Sono infatti previste delle deroghe motivate in rapporto alle cause che hanno determinato le assenze e che debbono essere oggetto di attenta valutazione da parte dei Consigli di Classe, **fermo restando che debbono comunque sussistere elementi di giudizio sufficienti per la valutazione degli apprendimenti degli alunni**."*

Le disposizioni contenute nel Regolamento (D.P.R. n. 122/2009) per la valutazione degli alunni, che indicano la condizione la cui sussistenza è necessaria ai fini della validità dell'anno scolastico, **pongono chiaramente l'accento sulla presenza degli studenti alle lezioni**. La finalità delle stesse è, infatti, quella di incentivare gli studenti al massimo impegno di presenza a scuola, così da consentire agli insegnanti di disporre della maggior quantità possibile di elementi per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento. E dunque le deroghe



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Tecnico Industriale Statale "Ettore Majorana" – Cassino (FR)

Via S. ANGELO, 2 Cassino (FR) - TEL. 0776/312302 - FRTF020002@istruzione - FRTF020002@pec.istruzione.it www.itiscassino.edu.it

C.F. 81002650604 – C.M. FRTF020002

Chimica, Materiali e Biotecnologie – Elettronica ed Elettrotecnica – Informatica e Telecomunicazioni – Meccanica, Meccatronica ed Energia-Trasporti e logistica

Corsi di 2° livello (ex corsi serali): *Elettronica ed Elettrotecnica- Informatica- Meccanica , Meccatronica*

al limite minimo di frequenza alle lezioni vengono consentite purché non sia pregiudicata la possibilità di valutazione degli alunni

Orario annuale personalizzato

Innanzitutto si precisa che per **orario annuale personalizzato** si intende un monte ore annuale pari al numero di ore di lezione settimanale previsto dal piano di studi per la singola classe, moltiplicato per il numero di settimane di scuola che convenzionalmente viene fissato pari a trentatré settimane

Per la classi dell'Istituto saranno:

- le classi prime hanno un orario annuale pari a: 33 ore settimanali x 33 settimane di lezione che corrispondono a 1.089 ore
- le classi dalle seconde alle quinte hanno un orario annuale pari a : 32 ore settimanali x 33 settimane di lezione che corrispondono 1.056 ore.
- le classi del corso serale hanno un orario annuale pari a : 22 ore settimanali x 33 settimane di lezione che corrispondono a 726 ore

Validità dell'anno scolastico

Il D.P.R.122/09 sancisce che **ai fini della validità dell'anno scolastico è necessaria la frequenza di almeno i $\frac{3}{4}$ dell'orario annuale personalizzato.**

Quindi il D.P.R. 122/09 stabilisce che il tetto massimo di assenze previsto affinché l'anno scolastico possa essere valido è di $\frac{1}{4}$ dell'orario annuale (in altre parole il 25% dell'orario annuale).

Viene riportata di seguito la tabella contenente il monte ore annuale di ciascuna classe, per ciascun indirizzo di studi, e il calcolo del 25% di ciascun monte ore annuale

CORSI DIURNI

classi	Monte ore annuali	Calcolo in ore (h) dei $\frac{3}{4}$ del monte ore annuale	Numero massimo di ore (h) di assenze consentite ($\frac{1}{4}$ del monte ore annuale)
Classi prime	1.089 h	816 h	276 h
Classi seconde, terze , quarte e quinte	1.056 h	792 h	264h

CORSO SERALE indirizzo meccanica-meccatronica

CLASSI	Monte ore annuale	Calcolo in ore dei tre quarti del monte ore annuale	Numero massimo di ore di assenze consentite (pari ad un quarto del monte ore annuale)
CLASSE 2° e 3° PERIODO DIDATTICO	726	545	181



Come si ottiene il monte ore annuale di assenze effettuate da un allievo

- 1) Considerata una disciplina si considerano le ore di assenza relative al 1° trimestre e al 2° pentamestre ottenendo le **ore di assenza annuali** per quella data disciplina.
- 2) Per ottenere il **monte ore annuale di assenze** effettuato dall'allievo, si sommano le ore di assenza annuali di tutte le discipline previste nel curriculum della classe di uno specifico indirizzo di studi frequentata dall'allievo.

A questo punto possono verificarsi due soli casi :

1. il monte ore annuale di assenze effettuato dall'allievo NON supera la quota di $\frac{1}{4}$ del monte orario della classe considerata e dello specifico indirizzo di studi considerato
2. il monte ore annuale di assenze effettuato dall'allievo supera la quota $\frac{1}{4}$ del monte orario della classe considerata e dello specifico indirizzo di studi considerato.

1° Caso : il monte ore annuale di assenze effettuato dall'allievo **NON supera** $\frac{1}{4}$ del monte orario della classe considerata e dello specifico indirizzo di studi considerato.

Se il monte ore annuale di assenze effettuato dall'allievo non supera $\frac{1}{4}$ del monte orario della classe considerata e dello specifico indirizzo di studi considerato , allora per l'allievo in questione vi sarà la validità dell'anno scolastico e l'allievo viene ammesso allo scrutinio

2° Caso: il monte ore annuale di assenze effettuato dall'allievo **SUPERA** $\frac{1}{4}$ del monte orario della classe considerata e dello specifico indirizzo di studi considerato

Se il monte ore annuale di assenze effettuato dall'allievo supera la quota di $\frac{1}{4}$ del monte orario della classe considerata e dello specifico indirizzi di studi considerato, il D.P.R. prevede (comma 7 Art. 14) la possibilità di derogare alle assenze effettuate in caso di assenze **documentate e continuative**.

Il Collegio dei docenti nella seduta del giorno 29.10.21 ha deliberato le seguenti tipologie di assenze derogabili:

- a) **motivi di salute documentati da apposita certificazione medica**
- b) **motivi personali e/o di famiglia opportunamente documentati**

Tipologia a) : motivi di salute documentati da apposita certificazione medica

- Malattie, di durata pari o superiore a 1 giorno, debitamente certificate o documentate;
- Particolari e gravi problematiche di salute (patologie di carattere fisico o psichico debitamente certificate) che possono comportare assenze ricorrenti.
- Ricoveri e/o terapie e/o cure, debitamente certificati, sia effettuati presso il proprio domicilio che presso strutture ospedaliere o case di cura;
- Donazioni di sangue (documentate da relativa attestazione);
- Day Hospital (documentato da relativa attestazione di presenza presso presidio sanitario)



- Visite mediche specialistiche (documentate da relativa attestazione di presenza)
- Assenza/e documentata/e per chi deve sottoporsi ad una **vaccinazione** (di qualsiasi tipo)
- Assenze relative a giorni di **isolamento o quarantena** disposti dal Dipartimento di prevenzione nei quali l'alunno, per qualsivoglia ragione, non ha potuto svolgere le lezioni in DAD (lo stato di isolamento o quarantena deve essere certificato da documentazione medica)

Considerata l'emergenza Covid-19 a causa della quale molti allievi si assentano anche per un solo giorno (a titolo esemplificativo si pensi a quegli allievi con sintomi simili a quelli del Covid19 che per precauzione si assentano dalle lezioni anche per un solo giorno), il Collegio nella seduta del 29.10.21 ha deliberato all'unanimità dei presenti di derogare le assenze per malattia anche di un solo giorno purché dette assenze siano debitamente certificate o documentate.

Tipologia b) : motivi personali e/o di famiglia (opportunamente documentati)

- Gravi **patologie dei componenti il nucleo familiare dell'allievo entro il 2° grado** debitamente documentate (sono derogabili al **massimo 10 giorni di assenza** nel corso dell'anno scolastico)
- **Lutto di componenti il nucleo familiare dell'allievo entro il 2° grado** (ai fini della deroga si considerano solo i **tre giorni di assenza** immediatamente successivi al lutto);
- **Provvedimenti dell'autorità giudiziaria;**
- **Rientro al paese d'origine per motivi legali;**
- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- Ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale (C.M. MIUR Prot. 22190 del 29/10/2019)
- **Problematiche degli allievi diversamente abili** che non seguono la programmazione di classe e per i quali sussiste certificazione medica attestante la difficoltà per detti allievi alla permanenza scolastica per l'intero tempo scuola quotidiano e che specifica il numero di ore di possibile permanenza quotidiana a scuola ; per detti allievi si procederà alla deroga delle ore di assenza dovute ad entrate posticipate a scuola e/o uscite anticipate dalla scuola.
- **adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo ovvero periodi di pratica religiosa** (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987)

Per gli studenti del corso serale meccanica

Per gli studenti lavoratori frequentanti il corso serale di meccanica OLTRE a considerare derogabili le assenze delle Tipologie a) e b) , il collegio dei docenti nella seduta del 29.10.21. ha deliberato all'unanimità dei presenti quanto segue : **Le assenze alle lezioni per motivi di lavoro, nel caso in cui la turnazione del lavoro si**



sovrapponga all'orario delle lezioni, sono derogabili fino a un numero tale da verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi. Tali assenze debbono essere debitamente documentate da attestazione del datore di lavoro che deve recare oltre alla data del giorno anche l'orario di inizio e fine del turno di lavoro

Inoltre : poiché per il corso serale le lezioni sono iniziate per l'a.s. 2021/2022 il giorno 09 Settembre 2021 ma da normativa le iscrizioni alle classi del corso serale sono state possibili fino al giorno 15 Ottobre 2021 (Nota Ministero dell'Istruzione Prot. n.12757 del 27/05/2021), di fatto gli allievi che si sono iscritti ad una classe del corso serale successivamente al giorno 09 settembre 2021 sono risultati assenti dal 09 settembre 2021 e fino al giorno precedente a quello dell'iscrizione e frequenza.

Pertanto tutte le assenze effettuate dagli studenti del corso serale di meccanica nell'intervallo temporale 09 Settembre 2021-15 Ottobre 2021 non incideranno sul monte ore .

Precisazioni

- 1) **A proposito della motivazione "Ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale"** : La Nota MIUR Prot. 22190 del 29/10/2019 avente ad oggetto : "Assenze scolastiche dei figli delle persone sottoposte a misure di privazione della libertà personale " relativamente ai bambini, agli alunni e agli studenti figli (o parenti entro il secondo grado) di persone sottoposte a misure di privazione della libertà personale i quali, nelle circostanze in cui fanno visita ai propri familiari in carcere, sono assenti da scuola, propone la riflessione sul fatto che tale tipologia di assenza viene solitamente ricompresa nel monte ore annuale complessivo e spesso concorre, unitamente alle altre tipologie di assenze possibili, al raggiungimento della soglia massima consentita, determinando la mancata validità dell'anno scolastico e, conseguentemente, l'impossibilità di procedere a scrutinio da parte del consiglio di classe. Si consideri, inoltre, che in molti istituti di pena del territorio nazionale il giorno del ricevimento risulta essere stabilito in modo rigido, ciò causando la reiterazione delle assenze da scuola sempre nello stesso giorno della settimana. Pertanto, al fine di contemperare un sereno percorso scolastico con la cura delle relazioni e degli affetti familiari, si invitano le istituzioni scolastiche a porre particolare attenzione alla condizione dei bambini, alunni e studenti che si trovino, loro malgrado, ad assentarsi per le motivazioni indicate. Le istituzioni scolastiche, in base alla propria autonomia, potranno, quindi, inserire tra le possibili deroghe al limite minimo di presenza anche la fattispecie qualificabile come "ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale ".

Si precisa che ogni certificazione medica o documentazione relativa alle assenze per ognuno dei motivi suddetti deve essere consegnata agli atti della scuola

- 2) Si precisa inoltre che affinché le assenze relative ai suddetti motivi di salute , certificate, siano scorporate dal totale delle assenze effettuate dall'allievo nell'arco dell'anno scolastico, è importante che la certificazione medico-sanitaria relativa al periodo di malattia contenga la data di inizio e la data di fine di detto periodo.

Qualora il certificato medico non contenga una di queste due date(data di inizio o data di fine della malattia) , la certificazione medico-sanitaria deve essere accompagnata dall'autodichiarazione resa



dal genitore/Tutore legale/Affidatario, ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativamente al periodo continuativo di malattia ovvero il genitore/Tutore legale/Affidatario deve dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000 il periodo di assenza per motivi di salute (data inizio e data finale di detto periodo). Ai fini di detta dichiarazione è disponibile un format preparato da questa istituzione scolastica e disponibile sul sito della scuola nella sezione "Genitori" alla voce "Modulistica Genitori".

Consegna della documentazione giustificativa da parte delle famiglie degli studenti per l'eventuale scorporo di assenze

Il collegio delibera all'unanimità dei presenti che tutta la documentazione giustificativa delle assenze derogabili, ivi comprese dunque le certificazioni mediche, deve essere trasmessa/consegnata dalle famiglie degli studenti agli atti della scuola al massimo entro 5 giorni dalla fine dell'evento. Dunque in particolare anche tutta la certificazione medica deve essere trasmessa/consegnata dalle famiglie degli studenti agli atti della scuola al massimo entro 5 giorni dalla fine dell'evento.

Abbiamo detto che se il monte ore annuale di assenze effettuato dall'allievo SUPERA $\frac{1}{4}$ del monte orario della classe considerata e dello specifico indirizzo di studi considerato, si devono sottrarre da tale monte ore annuale di assenze tutte quelle ore di assenza per cui è stata deliberata la deroga.

A questo punto due sono i casi possibili:

- 1) Pur scorporando le deroghe dal monte ore annuale di assenze effettuate, l'allievo supera il tetto massimo di assenze consentito ovvero il 25% dell'orario annuale. **In tal caso per l'allievo non vi è la validità dell'anno scolastico e dunque l'alunno è escluso dagli scrutini. Pertanto l'allievo NON è ammesso alla classe successiva o agli Esami di Stato**
- 2) Scorporando le deroghe al monte ore annuale di assenze effettuate, l'allievo NON supera il tetto massimo di assenze consentito ovvero il 25% dell'orario annuale. **In tal caso è demandata al Consiglio di Classe la decisione di ritenere valido o non valido, per l'allievo, l'anno scolastico ovvero di procedere o meno allo scrutinio dell'allievo**

Si invitano gli uffici in epigrafe a far pervenire e notificare dette disposizioni alle famiglie e agli studenti del diurno e del serale. Inoltre si invitano i docenti a illustrare la normativa a tutti gli studenti.

Si ribadisce agli alunni e ai loro genitori, inoltre, che i certificati medici, dal 22/11/2021, non debbano più essere consegnati ai coordinatori di classe bensì trasmessi e/o consegnati alla segreteria didattica

Il Dirigente Scolastico
(dott. Pasquale MERINO)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, d.lgs.39/93)